

PROVINCIA DI VERONA

n. 297 di registro contratti

SCRITTURA PRIVATA



per l'affidamento dell'incarico tecnico di redazione del progetto di caratterizzazione ambientale per terre e rocce da scavo nell'ambito dell'opera denominata "realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave, dall'incrocio tra la strada provinciale n. 37/a 'dei ciliegi' con via Serenissima e la strada regionale n. 11 'Padana Superiore'". CUP D21B11000350009 - CIG Z211051E78.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di SETTEMBRE,

tra


- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione del 30 luglio 2014, numero 3051;

e

il dottor geologo Cristiano Tosi, nato a Verona il 23 marzo 1963, residente a Verona, in Via B. Zampieri/D, c.a.p. 37127, codice fiscale TSOCST63C23L7810, partita IVA 02199560232, libero professionista, che



Ing. Elisabetta Pellegrini



[Handwritten signature]

interviene nel presente atto per conto proprio;

premesso:

- che con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2014, n. 3051, è stato affidato al dott. Geologo Cristiano Tosi, di seguito "professionista" il servizio tecnico di redazione di un progetto di caratterizzazione per terre e rocce da scavo nell'ambito dell'intervento denominato "realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave", a seguito dell'accertato sversamento di idrocarburi nell'area oggetto di intervento;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al professionista, come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni e come riportato nella relazione del 19 settembre 2014, posta agli atti del fascicolo, dell'ing. Elisabetta Pellegrini, responsabile unico del procedimento.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1


(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e il "professionista" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida al "professionista", che accetta, l'incarico di redazione del piano di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, nell'ambito dell'intervento denominato "realizzazione del



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



completamento della circonvallazione a ovest di Soave”.

Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

1. Il "professionista" si impegna a redigere la relazione di caratterizzazione ambientale e a far eseguire i sondaggi, le trincee esplorative, i campionamenti e le analisi di laboratorio elencati nell'offerta economica, acquisita al protocollo provinciale il 7 luglio 2014, al numero 68460, che qui si intende integralmente richiamata. L'elaborato sarà redatto in tre copie cartacee e una informatizzata in conformità alla normativa ambientale attualmente vigente (decreto del ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, decreto del ministero per le infrastrutture 14 gennaio 2008 e decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

2. Il "professionista" si impegna, altresì, prima dell'esecuzione delle prove e degli scavi, a consegnare alla Provincia di Verona il programma delle indagini previste, con l'indicazione dei punti di prelievo. Sulla base del programma presentato l'unità operativa espropri rilascerà al "professionista" l'autorizzazione di accesso ai fondi interessati dagli interventi.

3. Le prestazioni saranno svolte coordinandosi con l'ingegner Stefano Brunelli, funzionario responsabile del servizio progettazione della Provincia di Verona, progettista dell'opera e funzionario incaricato del controllo in ordine alla regolare esecuzione del contratto.


3. (Subappalto)

1. Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto al "professionista" di subappaltare integralmente o parzialmente le sue prestazioni professionali.

2. Il "professionista" ha facoltà di subappaltare ad operatori economici specializzati, previa autorizzazione della Provincia, l'esecuzione dei sondaggi



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



geognostici con sonda autocarrata, delle trincee esplorative con utilizzo di un escavatore, la valutazione chimica dei campioni di terre e di acque di falda.

3. In caso di subappalto, il "professionista" riceve dai subappaltatori le fatture con la dicitura "in nome e per conto della Provincia di Verona", e le trasmette in originale alla "Provincia", per il relativo pagamento a titolo di rimborso spese documentate, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture dei subappaltatori devono riportare il riferimento al Codice Unico di Gara (CIG) dell'appalto principale Z211051E78 e il Codice Unico di Progetto (CUP) con la denominazione dell'opera pubblica della Provincia a cui attiene il subappalto.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il "professionista", si obbliga a predisporre e consegnare la relazione sulla caratterizzazione ambientale comprensiva dei certificati analitici, allegati grafici e cartografici entro 30 (trenta) giorni dalla fine della campagna di indagini programmata, che sarà completata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.


2. Il suddetto termine di consegna potrà essere prorogato con nota della dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta del "professionista" da presentare al protocollo della Provincia prima della scadenza del termine.

3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili al "professionista".

Articolo 5



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



(Corrispettivo)



1. La "Provincia" pagherà al "professionista", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento della prestazione euro 3.300,00 (tremilaetrecento/00), oltre oneri previdenziali 2% e IVA 22%, per il totale di euro 4.106,52 (quattromilacentosei/52) a titolo di corrispettivo professionale, ed euro 5.140,00 (cinquemilacentoquaranta/00) oltre IVA 22% per complessivi euro 6.280,80, a titolo di spese imprenditoriali, rappresentate dall'esecuzione dei sondaggi con sonda, delle trincee esplorative con escavatore, dalle attività di prelievo dei campioni e di analisi chimica di laboratorio.

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro 10.377,32 (diecimilatrecentosettantasette/32) è stata regolarmente impegnata sul bilancio di competenza, come da determinazione dirigenziale n. 3051/2014 all'impegno n. 3185/2012, finanziato con contributo in conto capitale assegnato dalla Regione Veneto.

3. Il "professionista" si obbliga ad indicare nella fattura di pagamento gli estremi del presente contratto ed il sopraindicato numero di impegno di spesa.

4. La "Provincia" pagherà al "professionista" sia l'onorario professionale che il rimborso delle spese imprenditoriali, in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente di regolare fattura, a seguito della consegna dell'elaborato, validato dal responsabile del servizio progettazione.


5. La "Provincia" si impegna ad inviare al professionista l'avviso di pagamento dei titoli di spesa in Verona, Via B. Zampieri, 1/D, cap 37127.

6. Il "professionista" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

7. Il "professionista" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



(Dr. Cristiano Tosi)

cessione del corrispettivo di cui al precedente commi 1, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese del "professionista" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

8. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8,15% (otto/15 per cento) il saggio degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Articolo 6

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il "professionista" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e/o integrazioni.


2. In particolare, il "professionista" con comunicazione, acquisita al protocollo provinciale il 7 agosto 2014 al numero 79178, ha autocertificato alla "Provincia" gli estremi identificativi del proprio conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in oggetto e di essere egli stesso ad operare su di esso.

3. In caso di subappalto di attività, il "professionista" si obbliga non solo ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ma anche a comunicare alla Provincia i contratti stessi, anche per estratto.

4. Il "professionista", come anche l'eventuale subappaltatore, che ha notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte degli obblighi sulla



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



[Handwritten signature]

tracciabilità finanziaria imposti dalla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136, ne dà immediata comunicazione alla "Provincia" e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 7

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la "Provincia" applicherà la penale nella misura percentuale dell'1% del corrispettivo pari ad euro 3,30 (tre/30) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il "professionista", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 330,00 (trecentotrenta/00), corrispondente al 10% del corrispettivo.


Articolo 8

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
 - a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
 - b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del "professionista";



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



(Cristiano Tosi)

c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.

5. Se il dottor geologo Tosi sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al comma 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.

6. Il dottor geologo Tosi si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.

7. In caso di risoluzione del contratto al "professionista" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.


Articolo 9

(Recesso del "professionista")

1. Se il "professionista" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



[Handwritten signature]

utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 10

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e Il "professionista" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.
2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

Articolo 11

(Incompatibilità)

1. Il dottor geologo Tosi dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".
2. Il dottor geologo Tosi dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge vigente.


Articolo 12

(Regolarità contributiva e fiscale)

1. La "Provincia" prende atto che il "professionista" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attesta la dichiarazione E.P.A.P. rilasciata il 5 agosto 2014, ed acquisita al protocollo provinciale il 6 agosto 2014 al numero 78625.



(Ing. Elisabetta Pellegrini)



(Signature)

2. La "Provincia", altresì, prende atto dell'attestazione della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Verona, acquisita al protocollo provinciale il 21 agosto 2014 al numero 82529, relativa al "professionista" circa l'inesistenza di violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.

Articolo 13

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo del "professionista", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per la disciplina dei contratti.

Articolo 14

(Registrazione)

1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il dottor geologo Tosi dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa il dottor geologo Tosi che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli



(Ing. Elisabetta Pellegrini)

adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".


Articolo 16

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina il dottor geologo Tosi, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il dottor geologo Tosi si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina provincia.vr.it/newweb/Segretariodirettoregenerale/Privacy/Istruzioni/ISTRUZIONI-GENERALI.doc.
3. Il dottor geologo Tosi dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.



la "Provincia"



il "professionista"

Il "professionista" approva specificamente le seguenti clausole: articolo 3

(Subappalto), articolo 5 (Corrispettivo), articolo 6 (Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 8 (Clausola risolutiva espressa, diffida

ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 9 (Recesso del "professionista"), articolo 10 (Controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

per la "Provincia"



Eisabetta Pellegrini



il "professionista"

Antonio Tosi